

Dichiarazioni Redditi 2022

SC. Le novità dei modelli

Approvato il nuovo modello dichiarativo 2022 dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – **Redditi 2022 SC**.

Tra le novità nel modello trovano spazio:

- la nuova disciplina del “**Patent box**” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP; la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa. (Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel **quadro OP** la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel **quadro RS**, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “*Patent box*”);
- una nuova **sezione XXIV del quadro RQ** predisposta per i soggetti che intendono **dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali**, mediante il versamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali;
- la modifica del prospetto (nel **quadro RS**) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “**ACE innovativa**” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio

netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d'imposta;

- l'inserimento nel **quadro RU dei crediti d'imposta istituiti nel 2021**, tra i quali il **credito per le spese di sanificazione 2021**, il **bonus teatro e spettacoli**, il **credito R&S farmaci e vaccini** e quello per la **ricerca biomedica**, il **credito per la formazione professionale di alto livello**, il **bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive** e il **bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator**.

Di seguito il dettaglio delle principali modifiche introdotte nel modello SC 2022.

Frontespizio

Visto di conformità Superbonus

Nel **frontespizio**, nella sezione *"Firma della dichiarazione"*, è stata prevista la nuova casella *"Presenza visto Superbonus"*, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel *"Superbonus"* (articolo 119, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Quadri compilati:	
RA	RB	RH	RL
RT	RF	RI	RK
RM	RN	PN	RO
RQ	RS	RU	RJ
RV	RX	RZ	FC
TR	CE		
TN	GN	GC	OP
NI	DI		
☐ Presenza visto Superbonus		☐ Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
		☐ Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	
FIRMA DEL DICHIARANTE			

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

Nel **frontespizio**, nella sezione *"Firma della dichiarazione"*, è stata **eliminata la casella** che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017.

Si ricorda che il citato, l'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive (lett. a);
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa

Maggiorazione “Patent box”

Nel **quadro RF**, tra le “*Altre variazioni in diminuzione*” (**rigo RF55, codice 86**) è stata prevista l’indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

In particolare, va indicato con il **codice 86**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento. Qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	
	37	38	39	40	41	42	
	43	44	45	46	47	48	
	49	50	51	52	53	54	
							55

Di conseguenza, per usufruire della predetta disciplina è stato previsto **nel quadro OP, sezione IV**, l'esercizio dell'opzione.

SEZIONE IV				
Patent box				
OP21	Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
	1	2	3	4

Per il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del **Patent box** (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)) nel **quadro RS** inseriti i righi da RS530 a RS532.

Dati relativi all'opzione "Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	Codice fiscale fornitore	COSTI EXTRA-MUROS		
		Comma 10-bis		
	5	6	7	
	,00			
RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6	7	
	,00			
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6	7	
	,00			

Quadro RQ – Altre imposte

Deduzione maggior valore attività immateriali

Nel **quadro RQ** è stata prevista una **nuova sezione XXIV** per i soggetti che intendono **dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali** le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 622, [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)).

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali		Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
		1	2	3	4
	RQ100	,00	,00	,00	,00
					Prima rata
					5
					,00

Come spiegano le istruzioni per la compilazione della sezione, l'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021 è riconosciuto ai fini dell'IRES

e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita qualora sia stata versata un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020). A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del citato art. 110 alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, **è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo** (commi 8-ter e 8-quater dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall'art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234). **In deroga** alla predetta disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, **mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020. I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 **hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale** del citato art. 110, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini adottate con il predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

Soggetti controllati non residenti

Nel **quadro FC** sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021.

SEZIONE I Dati identificativi del soggetto controllato non residente	
☐ Monitoraggio	Art. 167, comma 11
☐ Art. 168-ter, comma 4	☐ OICR

FC1			
Denominazione 1			
Codice identificativo estero 2	Data di chiusura esercizio 3		
Sede legale, indirizzo 4	Cod.Stato estero 5		
Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6	Cod.Stato estero 7		
Tipologia controllo 8	Controllo indiretto 9	Codice fiscale controllante 10	N. progressivo stabile organizz. 11
Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch) 12			

Nelle istruzioni chiarito che il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’**opzione** di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso

di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata ***"Monitoraggio"***, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (**tale scelta può riguardare anche periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021**). In tal caso il contribuente compila la **sezione II-C** per indicare le perdite virtuali domestiche e il **rigo FC37** (*Reddito imponibile*). Il *"monitoraggio"* può decorrere dall'acquisizione del controllo dell'entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l'applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d'imposta successivi.

La casella denominata ***"OICR"*** deve, invece, essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell'ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall'OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati **nel rigo FC37** e non vanno compilati i precedenti rigi della **sezione II-A** del quadro **FC**.

Quadro RS – Prospetti vari

Superbonus e bonus facciate

Nel **quadro RS** sono stati aggiornati i **prospetti** relativi:

- alle ***"Spese di riqualificazione energetica"***;
- alle ***"Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti"***;

- alle “**Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**”, con riferimento alle spese per le quali è possibile usufruire della **detrazione nella misura del 110 per cento**;
- al **calcolo** della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**.

Eliminazione barriere architettoniche

Nel **quadro RS** (righe da **RS521 a RS523**) è stato previsto il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “*Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche*” (articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#))

Spese per eliminazione barriere architettoniche	Tipo		Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Importo rata
	1	2		3	4	5
RS521			,00	,00	,00	,00
RS522			,00	,00	,00	,00
RS523 Totale detraibile						,00

Si ricorda che il comma 42, dell’art. 1, della [legge n. 234 del 2021](#), ha introdotto l’art. 119-ter al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate **sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31**

dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Disciplina ACE

Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l'applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. **"ACE innovativa"** determinata applicando l'aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato	
RS112A	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00	
CREDITO D'IMPOSTA							
	Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)							
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
		Minor importo	Rendimento	Codice fiscale			
		6 ,00	7 ,00	8			
			Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile		
			9 ,00	10 ,00	11 ,00		
			Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero	
			12 ,00	13 ,00	14 ,00	15	
	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile		
			1 ,00	2 ,00	3 ,00		
	RS114						
	Adizionali		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
			4 ,00	5 ,00	5A ,00	6 ,00	

Come evidenziano le istruzioni, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (si veda l'art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. **"ACE innovativa 2021"**):

– per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale, per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del citato comma 287 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019) è

pari al 15 per cento;

- gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta;**
- la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.**

Inoltre, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione della predetta aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale l'aliquota dell'IRES (di cui al citato art. 77 del TUIR) in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito sono definite nel [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235.](#)

Il credito d'imposta non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse

modalità previste per il soggetto cedente.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

Nel rigo **RS112A** vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. *"ACE innovativa 2021"* di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, **per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro** mentre nel rigo **RS113** vanno indicati i dati relativi alla disciplina della c.d. *"ACE ordinaria"* come prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Prospetto aiuti di stato

Riguardo alla compilazione del ***Prospetto aiuti di stato*** va segnalato che nelle *"Attenzioni"* contenute nelle istruzioni chiarito che **"non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione)"**.

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
11-A										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
12	13	14	15	16	17					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	
158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	
178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	
198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	
218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	
228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	
238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	
248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	
258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	
268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	
278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	
288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	
308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	
318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	
328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	
338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	
348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	
358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	
368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	
378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	
388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	
398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	
408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	
418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	
428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	
438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	
448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	
458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	
468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	
478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	
488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	
498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	
508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	
518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	
528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	
538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	
548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	
558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	
568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	
578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	
588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	
598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	
608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	
618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	
638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	
648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	
658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	
668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	
678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	
688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	
698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	
708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	
718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	
728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	
738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	
748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	
758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	
768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	
778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	
788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	
798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	
808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	
828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	
838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	
848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	
858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	
868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	
878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	
888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	
898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	
908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	
918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	
928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	
938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	
948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	
958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	
968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	
978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	
988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	
998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	
1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	
1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	
1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	
1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	
1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	
1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	
1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	
1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	
1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	
1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	
1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	
1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	
1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	
1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	
1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	
1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	
1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	
1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	
1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	
1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	
1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	
1218	1									